

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO

*Provincia di Ascoli Piceno*

Repertorio n \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_ / \_\_\_\_ /2018

CONTRATTO DI APPALTO :

LAVORI DI RIPRISTINO DANNI INFRASTRUTTURE STRADALI EVENTI ALLUVIONALI NOVEMBRE - DICEMBRE 2013 \* MESSA IN SICUREZZA DI FRANE E SMOTTAMENTI DI TERRENO E SISTEMAZIONE CANALI DI SCOLO (VIA MONTECRETACCIO - VIA MONTERENZO)

” CUP:F84j17000330002;CIG 7606873E2B.

.L'anno duemila**DICIOTTO** il giorno \_\_\_\_\_ () del mese di \_\_\_\_ in San Benedetto del Tronto AP, presso la sede comunale posta in viale A. De Gasperi n. 124;

Avanti a me avv. Edoardo Antuono Segretario Generale del Comune di San Benedetto del Tronto, domiciliato per la carica presso la sede Municipale, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa, nell'interesse del comune, ai sensi dell'art.97, co. 4, lett.c) del D.lgs. 267/2000, sono personalmente comparsi i seguenti signori della cui identità e veste rappresentativa sono certo:

**-dott. Arch. DAVARPANAH Farnush**, nato a Teheran il 16/08/1953, Dirigente del Settore Progettazione e Manutenzione Opere Pubbliche del Comune di San Benedetto del Tronto, domiciliato presso la sede comunale, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in nome, per conto e nell'interesse della stazione appaltante che rappresenta, ai sensi e per gli effetti dall'art.107, co. 3, lett. c) del D.Lgs.267/2000 e dall'articolo 42 dello Statuto Comunale, C.F. n° 00360140446, che nel contesto dell'atto verrà chiamato per brevità anche “Committente”

E

-----, nato ..... il ....., C.F. ...., il quale dichiara di intervenire nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità Amministratore unico, nonché legale rappresentante, in nome e per conto dell'impresa ....., corrente in ..... (P. IVA .....), iscritta al n.... del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di ....., che nel prosieguo dell'atto verrà chiamata per brevità anche "Appaltatore":

#### P R E M E S S O

- che con delibera di Giunta Comunale n. -----del ----- avente ad oggetto "-----" veniva approvato ----- dei lavori -----"per l'importo complessivo di € 00000000,00;

- che con delibera G.C. n° -- del ----- è stato approvato il relativo progetto definitivo;

- che con determinazione dirigenziale n. ----- del -----, è stato approvato il relativo progetto esecutivo, individuato il sistema di contrattazione, nonché indetta una procedura negoziata a norma dell'art. art. 36, co. 2 del d.lgs. n. 50 del 18/04/2016;

- che in esito all'esperimento della procedura conformemente alle risultanze del verbale delle operazioni di gara in data -----, con determinazione n° ----- del Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Manutenzione e Ambiente , sono stati definitivamente aggiudicati all'Appaltatore i lavori di cui trattasi;

- che il possesso dei requisiti dell'appaltatore è stato verificato positivamente da parte del Responsabile del procedimento, attraverso il sistema AVCPass, con la conseguente efficacia dell'aggiudicazione definitiva di cui sopra, ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del d. lgs. n. 50/2016;

- che si è provveduto, alla pubblicazione prevista dall'art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016;

- che si è provveduto alle comunicazioni previste **dall'art. 76, co. 5**, del D.Lgs. n. 50/2016, giusta nota n° ----- **del** -----;

- che, a norma dell'art. 36, co. 9, e 98 del D.Lgs.50/2016 smi, è stato pubblicato all'**Albo Pretorio** e sul sito internet della Stazione Appaltante, l'avviso in merito all'esito della gara, **Prot. n. ----- del** -----;

- che l'Appaltatore", a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha costituito, ai sensi dell'articolo **103, del D. Lgs. n. 50/2016, cauzione definitiva** a mezzo polizza fideiussoria n. ----- emessa in formato digitale in data -----, dalla -----, attraverso -----, viale -----, per l'importo di € -= **pari al 00%** dell'importo del presente contratto, usufruendo dei benefici di cui **all'art. 93 comma 7**, del D.Lgs.50/2016.

La garanzia di cui al presente articolo è disciplinata dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure e tutti gli adempimenti necessari per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto. L'Appaltatore è in ogni caso responsabile dell'eventuale verificarsi di danni di cui al comma precedente ed è obbligato al ripristino delle opere o al risarcimento dei danni medesimi con oneri a suo totale carico. A tal fine si dà atto che l'appaltatore ha stipulato, ai sensi dell'art. **103, del D. Lgs. n. 50/2016**, apposita polizza "tutti i rischi del costruttore" (CAR) comprensiva di RCT, n. ----- e messa in formato digitale in data -----, dalla -----, attraverso --, per i seguenti massimali:

#### **1) SEZIONE A**

**Partita 1** polizza assicurativa per rischi di esecuzione (C.A.R.) per un importo di € -- ----- (importo contrattuale);

**2) SEZIONE B** Danni da responsabilità: per responsabilità civile verso terzi per la

somma assicurata di: € 500.000,00=.

Le polizze di cui ai precedenti punti 1) e 2), a norma **dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016**, devono coprire per patto espresso l'intero periodo dell'appalto fino all'intervenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori; devono altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato.

L'appaltatore dichiara, altresì, di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

- che, il responsabile unico del procedimento e l'appaltatore hanno sottoscritto il **verbale di cantierabilità in data -----** dal quale risulta che permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto;

- che, il direttore dei lavori e l'appaltatore hanno sottoscritto **il verbale di consegna dei lavori** con le riserve di legge ed in pendenza di contratto in data -----;

#### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

Le parti contraenti sopra indicate, volendo addivenire alla stipulazione del contratto, di comune accordo convengono e stipulano quanto segue;

#### **ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO**

Il Comune di San Benedetto del Tronto, come sopra rappresentato, affida all' **appaltatore**, come sopra meglio specificato, che a mezzo del suo rappresentante, accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a

questo allegati o da questo richiamati nonché all'osservanza della disciplina di cui al d. lgs. n. 50/2016 e si assume la responsabilità per un corretto, esaustivo e completo svolgimento dei lavori.

## **ARTICOLO 2 – DISPOSIZIONI REGOLATRICI DEL CONTRATTO**

L'appalto viene concesso dall'ente committente ed/accettato dall'affidatario sotto l'osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che si richiamano a formarne parte integrante:

- capitolato speciale d'appalto;
- lettera d'invito con relativo verbale di procedura di gara, del 30/05/2017;
- progetto esecutivo e relativo piano di sicurezza e di coordinamento;
- offerta economica;
- Codice etico.

Tutti i suddetti documenti, visionati e già controfirmati dalle parti per integrale accettazione, rimangono depositati in atti e sono parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegati.

## **ARTICOLO. 3 CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO**

Il corrispettivo dell'appalto è fissato in €-----= (euro -), al netto del ribasso d'asta in misura del -00,00%, di cui €00000 per oneri per la sicurezza, oltre all'IVA in misura di legge. Tale somma viene dichiarata sin d'ora soggetta alla liquidazione finale del direttore dei lavori o collaudatore per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente saranno apportate all'originale progetto. Gli avvisi di emissione dei titoli di spesa saranno inviati al domicilio dell'appaltatore.

**ARTICOLO 4 – DURATA - TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI –  
TERMINI PER IL COLLAUDO – SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEL CON-  
TRATTO**

I lavori, fatta salva l’ipotesi di ricorso alla consegna sotto riserva di legge, devono essere consegnati ed iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula.

Il tempo utile per consegnare ultimati tutti i lavori in appalto, ivi comprese eventuali opere di finitura ad integrazione di eventuali appalti scorporati, è stabilito in giorni **45 (quarantacinque)**, naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori (art.----- Cap.Spec. Appalto).

Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data dell’apposizione dell’ultima firma digitale sul contratto.

I termini per l’ultimazione dei lavori, per la redazione del conto finale e per il collaudo delle opere, l’entità della penale giornaliera per la ritardata ultimazione dei lavori e la disciplina sulla sospensione dell’esecuzione del contratto, sono indicati dettagliatamente nel capitolato speciale d’appalto.

**ART. 5. PENALE PER RITARDATA ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

In caso di ritardata ultimazione dei lavori sarà applicata una penale della misura di € 00,00 (euro....) per ogni giorno di ritardo, pari allo **1 per mille dell’importo netto contrattuale** e comunque non superiore al 10 per cento (Art.18 Cap.Spec. Appalto).

**Art. 6. Contabilizzazione dei lavori**

La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni regolamentari vigenti e alle specifiche indicazioni del capitolato speciale d’appalto allegato a questo contratto (CAPO 4 artt.22 e segg. Cap.Spec. Appalto).

**ART. 7. PAGAMENTI IN ACCONTO**

L’affidatario avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera ogni qual volta il

suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di legge, raggiunga la cifra indicata nell'art. 27 del capitolato speciale d'appalto .

Contestualmente saranno pagati anche gli importi per le misure di sicurezza relativi ai lavori dello stato d'avanzamento e che non sono soggetti a ribasso d'asta.

Dagli acconti corrisposti per stati di avanzamento lavori verrà detratto, proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguiti, l'importo dell'anticipazione del 20% sull'importo del contratto eventualmente corrisposta.

Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d'appalto è fissato, in giorni quarantacinque a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori. Il termine per disporre i pagamenti degli importi dovuti in base al certificato è fissato in giorni trenta a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento.

#### **ART. 8. PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO**

Il termine di pagamento della rata di saldo, previa costituzione di garanzia fidejussoria prevista dall'art. 103, comma 6, del d. lgs. 50/2016, è fissato in giorni centoventi (90+30) dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e previo accertamento del regolare adempimento, da parte dell'appaltatore, degli obblighi contributivi e assicurativi. Il pagamento della rata di saldo non costituirà comunque presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma del codice civile. La liquidazione della rata di saldo ha carattere provvisorio e può, quindi, essere rettificata o corretta qualora la direzione dei lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario. Nel caso di ritardo nei pagamenti degli acconti e della rata di saldo saranno dovuti all'appaltatore gli interessi nella misura e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge. In ogni caso, il ritardo nel pagamento degli acconti non dà diritto

all'affidatario di sospendere o di rallentare i lavori né di chiedere lo scioglimento del contratto.

#### **ARTICOLO 9– OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI**

L'affidatario dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi.

L'affidatario si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall'articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui all'art. 30 del D. Lgs. 50/2016 e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016.

#### **ARTICOLO 10 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come disposto **dall'articolo 105, comma 1** D.lgs. n. 50/2016.

#### **ARTICOLO 11 – SUBAPPALTO**

In relazione alla dichiarazione presentata in sede di gara dall'impresa circa le quote della prestazione da subappaltare, indicate in sede di offerta, l'ente committente dichiara che il subappalto sarà autorizzato sussistendone le condizioni, entro i limiti e con l'osservanza delle modalità stabilite dall'articolo 105 del D.lgs. n.50/2016.

L'affidatario resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'ente committente per

la prestazione oggetto di subappalto. L'ente committente è sollevato da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza della prestazione oggetto di subappalto.

#### **ARTICOLO 12 – REVISIONE PREZZI**

Per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti non si procede alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'articolo 1664 del Codice Civile.

#### **ARTICOLO 13 – DOMICILIO DELL’AFFIDATARIO**

Ai sensi e per gli effetti tutti ed anche ai fini dell'art.141 c.p.c. l'“Appaltatore” elegge domicilio in San Benedetto del Tronto Viale A. De Gasperi, 124 presso la Residenza Comunale, Settore Lavori Pubblici, Manutenzione ed Ambiente, ove ha sede l'Ufficio di Direzione Lavori.

#### **ARTICOLO 14 – ULTERIORI OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO**

L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente all'ente committente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto. L'affidatario si assume, inoltre, l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016.

#### **ARTICOLO 15 – NORMATIVA E DISPOSIZIONI DI RIFERIMENTO**

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e dalla richiamata documentazione si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto, nel Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010, nonché nel Codice dei contratti approvato con D.lgs. n. 50/2016 nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche.

#### **ARTICOLO 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

L'affidatario dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13 del

D.lgs. n. 196/2003. L'ente committente informa l'affidatario che titolare del trattamento dei dati è il Comune di San Benedetto del Tronto (AP).

**ARTICOLO 17 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 L. N. 136/2010**

Con la sottoscrizione del presente contratto l'affidatario dichiara altresì di essere in possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016 ed in particolare di essere in regola con la normativa in materia di contributi previdenziali ed assistenziali nonché consapevole delle conseguenze amministrative e penali che conseguono dalla violazione della medesima.

Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 l'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ex articolo 1456 c.c. Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 3 della sopra menzionata legge si dichiara che il conto corrente dedicato è il seguente:

**Banca ....., Filiale ..... : IBAN: IT .....**

L'affidatario dichiara i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche), che per il medesimo saranno delegati ad operare sui conti correnti dedicati:

....., nato .e residente in . alla via ., C.F. .

Questo c/c deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore e previa comunicazione. Le fatture devono essere corredate con il codice CIG e CUP .L'affidatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti derivati sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti e a dare immediata comunicazione all'ente commit-

tente ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo per la Provincia di Ascoli Piceno delle notizie dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### **ARTICOLO 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Per la risoluzione del contratto trova applicazione l'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016, nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile. Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte dell'ente committente all'affidatario di voler avvalersi della clausola risolutiva espressa, qualora l'affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9bis della legge n. 136/2010. Il contratto potrà essere risolto con l'applicazione dell'articolo 1456 del Codice Civile negli altri casi esplicitamente previsti dal presente contratto: aver accumulato un ritardo rispetto al cronoprogramma tale da pregiudicare il rispetto del termine essenziale posto per la conclusione dei lavori.

#### **ARTICOLO 19 - RECESSO DAL CONTRATTO**

L'ente committente può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall'articolo 109 del D.lgs. n. 50/2016. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante Posta Elettronica Certificata, che dovrà pervenire all'affidatario almeno venti giorni prima del recesso.

L'ente committente recederà dal contratto qualora vengano accertate cause interdittive di cui all'articolo 67 e all'articolo 84, comma 4 del D.lgs. 159/2011.

#### **ART.20 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Senza pregiudizio per ogni diverso rimedio di legge, il contratto si intenderà risolto di diritto, con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione

di volersi avvalere della clausola risolutiva nelle seguenti ipotesi:

- intervenuta emanazione nei confronti dell'Appaltatore di un provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I titolo I, capo II, che dispone le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui **all'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159** (*"Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"*), come da ultimo modificato dal D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218.
- intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato nei confronti dell'Appaltatore per frodi nei riguardi dell'Amministrazione, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
- intervenuta decadenza, nei confronti dell'Appaltatore, dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico;
- accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà rilasciati dall'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e ss.mm.ii., in sede d'offerta, ove accertata successivamente alla stipulazione del contratto, ovvero venir meno, in capo all'Appaltatore stesso, dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
- cessione, totale o parziale, diretta o indiretta, del presente contratto;
- salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 13 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., cessione non autorizzata dei crediti derivanti dal contratto ovvero conferimento, in qualsiasi forma, di procure all'incasso;

- mancata reintegrazione della cauzione definitiva, di cui al precedente articolo 20, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;
- cessazione dell'attività o sottoposizione dell'Aggiudicatario a fallimento o altra procedura concorsuale, salvi i casi previsti dall'art. 110 comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;
- violazione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010, e ss.mm.ii.

Nelle ipotesi sopra indicate, la risoluzione del presente Contratto si verificherà di diritto, mediante unilaterale dichiarazione dell'Amministrazione, a mezzo comunicazione all'indirizzo PEC fornito dall'operatore economico, e comporterà il risarcimento dell'eventuale danno in favore dell'Amministrazione stessa.

La risoluzione contrattuale comporta l'incameramento a pieno titolo della cauzione prestata, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni.

#### **ARTICOLO 21 – ALLEGATI AL CONTRATTO**

**Si allegano al presente contratto**, per costituirne parte integrante e sostanziale, i seguenti elaborati: **(All. A) Capitolato speciale d'appalto; (All. B) Elenco prezzi unitari;**

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, si rispetteranno nell'ordine quelle indicate dagli atti seguenti:

Contratto;

Lettera di invito alla gara;

Capitolato speciale d'appalto;

Cronoprogramma;

Capitolati Tecnici Speciali d'Appalto e Relazioni Illustrative.

In ogni caso, l'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

L'Appaltatore, **ha consegnato il Piano Operativo di sicurezza** per quanto attiene alla proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, il quale è dichiarato parte integrante e sostanziale del presente contratto, seppure non materialmente allegato, PEC protocollo generale n. 40163 del 28/06/2017;

#### **ART. 22. CONTESTAZIONI SUGLI ASPETTI TECNICI**

1. Se l'appaltatore avanza contestazioni sugli aspetti tecnici che possono influire sulla regolare esecuzione dei lavori, purché in forma scritta alla DL, quest'ultima nella comunicazione tempestiva al RUP, il quale convoca l'appaltatore e la DL entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia.

2. All'esito, il RUP comunica la decisione assunta all'appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della relativa sottoscrizione nei tempi e nei modi di cui all'articolo 23.

3. Se le contestazioni riguardano fatti, la DL redige in contraddittorio con l'appaltatore un processo verbale delle circostanze contestate o, in assenza di questo, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi alla DL nel termine perentorio di 8 (otto) giorni dal ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

4. L'appaltatore, il suo rappresentante oppure i testimoni firmano il processo verba-

le, che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

5. L'appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni della DL senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli abbia iscritto ai sensi dell'articolo **seguinte**.

#### **ART. 23. GESTIONE DELLE RISERVE**

1. L'appaltatore può apporre riserve oppure sottoscrivere con riserva la documentazione che gli è sottoposta dalla DL o dal RUP, con le seguenti modalità e alle seguenti condizioni:

a) sul verbale di consegna dei lavori per contestazioni inerenti le condizioni relative alla consegna e rilevabili al momento della consegna di inizio lavori;

b) sugli ordini di servizio, fermo restando l'obbligo dell'appaltatore di uniformarsi ai predetti ordini e di darne esecuzione, per contestazioni inerenti i contenuti del medesimo ordine;

c) sui verbali:

--- di sospensione dei lavori nonché sul successivo verbale di ripresa dei lavori, per contestazioni inerenti la sospensione;

--- di ripresa dei lavori per contestazioni inerenti esclusivamente la ripresa dei lavori oppure per contestazioni inerenti la sospensione nel solo caso questa sia illegittima sin dall'origine oppure non gli sia stato messo a disposizione i precedente verbale di sospensione;

--- di ripresa dei lavori per contestazioni inerenti la mancata ripresa, a condizione che l'appaltatore abbia preventivamente agito mediante diffida nei confronti del RUP;

d) sul registro di contabilità:

--- per contestazioni inerenti i lavori contabilizzati o che si ritengono contabilizzati erroneamente, o per pretese di lavori non contabilizzati, in ogni caso inerenti la sola fase esecutiva posteriore alla precedente sottoscrizione del registro di contabilità;

--- per la conferma di contestazioni e riserve già iscritte ai sensi delle lettere a), b) e c), posteriormente alla precedente sottoscrizione del registro di contabilità;

e) sul conto finale, per conferma di contestazioni e riserve già iscritte ai sensi delle lettere a), b) e c), per le quali non sia intervenuta una soluzione ai sensi dell'articolo **seguente**. Le riserve non confermate espressamente si intendono abbandonate e perdono qualunque efficacia giuridica. L'appaltatore non può iscriverne domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori.

2. Le riserve sono iscritte, a pena di decadenza, sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole.

3. All'atto della firma con riserva del registro di contabilità, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute. Se l'appaltatore, al momento dell'iscrizione della riserva, per motivi oggettivi e che devono corredare la riserva stessa, non abbia la possibilità di esporne la quantificazione economica, deve formulare e iscrivere con precisione le somme di compenso cui crede di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda, a pena di inammissibilità, entro il termine perentorio a pena di decadenza dei successivi 15 (quindici) giorni.

4. La quantificazione delle riserve è effettuata in via definitiva, senza possibilità di

successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

**5. Le riserve e le contestazioni:**

a) formulate con modalità diverse da quanto previsto al comma 1, oppure formulate tardivamente rispetto al momento entro il quale è prevista la loro iscrizione di cui al comma 2, sono inefficaci e non producono alcuna conseguenza giuridica;

b) iscritte ma non quantificate alle condizioni o entro i termini di cui al comma 3, o non confermate espressamente sul conto finale, decadono irrimediabilmente e non sono più reiterabili.

6. La DL e il collaudatore in corso d'opera, se nominato, devono comunicare tempestivamente al RUP il contenuto delle riserve e contestazioni di cui al comma 1 e fornire allo stesso RUP con altrettanta tempestività una relazione riservata avente per oggetto le valutazioni di merito, sotto i profili di fatto, di diritto e di contenuto economico, delle riserve e contestazioni avanzate dall'appaltatore dopo la loro quantificazione ai sensi del comma 2.

**ART. 24. ACCORDO BONARIO E TRANSAZIONE**

1. Ai sensi dell'articolo 205, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, se, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura tra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, il RUP deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 107 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il RUP rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26 del Codice dei contratti.

2. La DL trasmette tempestivamente al RUP una comunicazione relativa alle riserve di cui al comma 1, corredata dalla propria relazione riservata.

3. Il RUP, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il RUP e l'appaltatore scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta è formulata dall'esperto entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.

4. L'esperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con l'appaltatore, effettuano eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e all'impresa. Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di rigetto della proposta da parte dell'appaltatore oppure di inutile decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni si procede ai sensi dell'articolo 53.

dell'articolo 53.

5. Ai sensi dell'articolo 205, comma 2, quarto periodo, del Codice dei contratti, la procedura può essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo del 15% (quindici per cento). La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'approvazione del certificato di cui all'articolo 58.

6. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

7. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

8. Ai sensi dell'articolo 208 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; se l'importo differenziale della transazione eccede la somma di 200.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la Stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dall'appaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore, previa audizione del medesimo. La procedura di cui al presente comma può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o

degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

#### **ART. 25.DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 24 e l'appaltatore confermi le riserve, è **esclusa la competenza arbitrale** e la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale competente per territorio in relazione alla sede della Stazione appaltante.

2. La decisione dell'Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

Per la definizione di qualsiasi controversia relativa all'applicazione, interpretazione e alla risoluzione comunque derivante o connessa al presente contratto la competenza esclusiva è quella del Giudice (e sue articolazioni territoriali) nel cui circondario si trova il luogo in cui il presente contratto è stato stipulato, ai sensi dell'articolo 20 c.p.c. con espressa e totale rinuncia reciproca ad ogni altro foro. Non deroga a detta competenza nemmeno il rilascio di cambiali o emissioni di tratte.

#### **ART. 26 GARANZIE PER VIZI E DIFETTO DELL'OPERA**

Salvo il disposto dell'articolo 1669 del codice civile e le eventuali prescrizioni del presente contratto riferite a lavori particolari, l'Appaltatore si impegna a garantire la Stazione appaltante per la durata di due anni dalla data del verbale di collaudo/ certificato di regolare esecuzione per i vizi e difetti, di qualsiasi grado e natura, che diminuiscono l'uso e l'efficienza dell'opera e che non si siano precedentemente manifestati. Per lo stesso periodo l'Appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestino negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di montaggio, restando a suo carico tutte le spese so-

stenute per le suddette riparazioni (fornitura dei materiali, installazioni, verifiche, mano d'opera, viaggi e trasferte del personale).

Per tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori ad un anno, queste verranno trasferite alla Stazione appaltante. A garanzia dell'osservanza, da parte dell'Appaltatore, dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori dovrà essere operata, sull'importo netto progressivo dei lavori, una ritenuta dello 0,50 per cento. Tali ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione del conto finale e dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, ove gli enti indicati non abbiano comunicato alla Stazione appaltante eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte del responsabile del procedimento.

#### **ART. 27 FALLIMENTO DELL'APPALTATORE**

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 108 del D.Lgs 50/2016.

#### **ART. 28 CESSIONE DEI CREDITI**

L'Appaltatore, può effettuare la cessione dei crediti vantati nei confronti della Committente per i lavori derivanti dal presente contratto; tale cessione potrà essere effettuata nei confronti di banche o intermediari finanziari disciplinati dalle vigenti leggi in materia bancaria e creditizia e il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

La cessione dovrà essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e dovrà essere notificata al Committente che potrà rifiutarla, con comunicazione al cedente e al cessionario, entro quindici giorni dal ricevimento della notifica stessa.

stessa.

In caso di cessione notificata tramite PCC ai sensi del DL 66/2014, art. 37, c.7-bis dovrà essere contestualmente trasmessa copia dichiarata conforme all'originale della relativa scrittura privata, pena la mancata accettazione della cessione.

Le stesse modalità previste per la cessione del credito dovranno essere seguite nell'ipotesi di mandato irrevocabile all'incasso.

L'eventuale cessione dei crediti non pregiudica in alcun modo i diritti del Commit-  
tente in merito agli obblighi dell'Appaltatore derivanti dal presente contratto.

#### **ART. 29 OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE**

Le Parti danno atto che l'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara la propria condi-  
zione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie, di cui alla legge  
12 marzo 1999, n. 68.

#### **ART. 30 CLAUSOLA SOCIALE**

A norma di quanto previsto dall'art.9 della LR Marche 18/11/2008, n.33, dalla circo-  
lare Ministero Lavoro n. 26 del 21/04/2000, in caso di inottemperanza agli obblighi  
derivanti dall'applicazione di quanto stabilito dalla normativa, ed in particolare dalla  
Circolare del 13 maggio 1986 n° 880/U.L., la stazione appaltante comunicherà al-  
l'impresa e, se del caso, anche agli altri Enti competenti, l'inadempienza e procede-  
rà ad una detrazione del 20% sul pagamento della rata di saldo, destinando le  
somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quan-  
do dall'Ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono  
stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l'impresa  
non può opporre eccezione alla stazione appaltante, né il titolo a risarcimento di  
danni.

### **ART. 31 SPESE CONTRATTUALI**

Sono a totale carico dell'Appaltatore", ai sensi del comma 3 dell'art.139 del DPR n.207/2010, tutte le spese di bollo e registrazione, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonché delle spese occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio.

### **ART. 32 CODICE DI COMPORTAMENTO E CODICE ETICO**

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dell'art. 2 del Codice di comportamento del Comune di San Benedetto del Tronto, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 170/2014, l'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto per quanto compatibile degli obblighi di condotta previsti dal sopracitato codice di comportamento del Comune di San Benedetto del Tronto. A tal fine si dà atto che l'Amministrazione committente ha trasmesso all'appaltatore copia del suddetto codice per una sua piena e completa conoscenza.

Il presente contratto è soggetto altresì al rispetto del Codice etico allegato al Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2017/2019, approvato con delibera G.C. n. 11/2017.

### **ART. 33 PATTO DI INTEGRITÀ, PROTOCOLLI MULTILATERALI, DOVERI COMPORTAMENTALI**

1. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato ad accettare e a rispettare il protocollo di legalità o il patto di integrità al quale dovesse aderire la Stazione appaltante in applicazione dell'articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del

2012.

2. La documentazione di cui al comma 1 costituisce parte integrante del successivo contratto d'appalto anche se non materialmente allegata.

3. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato altresì, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013.

4. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato infine, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento approvato con d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per quanto di propria competenza, in applicazione dell'articolo 2, comma 3 dello stesso d.P.R.

5. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6, ogni violazione delle disposizioni o degli obblighi previsti dagli atti di cui al comma 1, è sanzionata con le penali eventualmente previste dagli stessi atti; in assenza di previsione è applicata una sanzione pecuniaria nella misura minima di euro 500,00 (cinquecento) e massima dell'uno per 1000 dell'importo del contratto, a seconda della gravità dell'inadempimento.

6. Il mancato rispetto di obbligazioni prescritte dagli atti di cui ai commi precedenti, possono comportare la risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore, ogni volta che tale conseguenza sia prevista dai medesimi atti.

#### **ART. 34 REGIME FISCALE**

Sono a totale carico dell'Appaltatore", tutte le spese di bollo e registrazione, dei documenti e disegni di progetto, nonché delle spese occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio.

Si dà atto che l'appaltatore ha provveduto al pagamento dei diritti di rogito.

Le opere di cui al presente contratto sono soggette ad IVA, pertanto si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131.

Io sottoscritto, Segretario Generale del Comune di San Benedetto del Tronto, a richiesta delle parti qui convenute e costituite come sopra espresso, ho ricevuto il presente atto, letto alle parti stesse le quali lo hanno riconosciuto per forma e contenuto conforme alla loro volontà, dispensandomi dalla lettura degli allegati.

Il presente contratto si compone di numero 32 articoli.

Le parti lo sottoscrivono in mia presenza, previo accertamento delle identità personali, con firma digitale ai sensi dell'art. 24, del DLgs 82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale, verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22.02.2013.

In presenza delle parti io ufficiale rogante ho firmato il presente contratto con firma digitale.

Per il Comune di San Benedetto del Tronto, il Dirigente arch. Farnush Davarpanah

Per la ditta ....., il legale rappresentante .....

**Il Segretario Generale** Rogante avv. Edoardo Antuono

L'impresa dichiara, altresì, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 Cod. Civ. di approvare espressamente di approvare tutte le clausole sopra riportate, ed in particolare quelle agli articoli: 5 (Penale per ritardata ultimazione lavori); 10 (Divieto di cessione del Contratto); 11 (Subappalto); 13 (Domicilio dell'affidatario); 17 (Tracciabilità dei flussi finanziari); 18 (Risoluzione); 19 (Recesso) 20 (Clausola risolutiva espressa) 23 (Gestione delle riserve); 25 (definizione delle controversie) 32 (Codice di comportamento); 33 (Patto di integrità, protocolli, doveri comportamentali)